



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente ripartizione di risorse recate dal *Fondo* per la prevenzione del *rischio sismico*, predisposto ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77, in attuazione dell'articolo 11 del medesimo D.L. n. 39 del 2009. (Codice sito: 4.15/2010/10 CU).

Parere ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio atti n. ^{113/00} del 28 ottobre 2010

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 28 ottobre 2010;

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha dettato norme sulle Conferenze Stato Regioni ed Unificata ed in particolare l'art. 9, comma 3, che ha previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri possa sottoporre alla Conferenza Unificata "ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane";

VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77, recante: "interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli interventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" che:

- ha previsto all'art.1, comma 1, che le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri necessarie per l'attuazione del decreto stesso siano emanate di concerto con il Ministro dell'economia;
- ha istituito all'art.11, comma 1 il Fondo per la prevenzione del rischio sismico;

VISTA la nota prot.60045 del 30 luglio 2010, con la quale il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inviato alla Segreteria della Conferenza Unificata, lo schema di ordinanza in oggetto per il parere in sede di Conferenza Unificata che è stato dalla predetta Segreteria diramato con nota prot.3781 del 5 agosto 2010;

TENUTO CONTO che:





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

- a seguito di due riunioni tecniche tenutesi l'8 ed il 21 settembre, il provvedimento, iscritto all'ordine del giorno della Conferenza Unificata del 23 settembre al punto 10, è stato in detta sede rinviato a nuovo esame;
- sono seguite altre due riunioni tecniche, il 28 settembre nel corso della quale sono stati richiesti ulteriori approfondimenti sia da parte delle Regioni che dell'ANCI e dell'UNCEM ed il 4 ottobre, in vista della quale sono state trasmesse prima una nota pervenuta nel frattempo dall'ANCI e successivamente una proposta di modifica dell'UNCEM;
- il provvedimento concordato nel predetto incontro del 4 ottobre, pervenuto alla Segreteria della Conferenza Unificata dal Dipartimento proponente con nota prot. DPC/CG/0075054 del 6 ottobre e diramato con nota prot.4649 del 7 ottobre, iscritto all'odg della CU del 7 ottobre è stato in detta sede rinviato su richiesta dell'ANCI;

CONSIDERATI infine gli esiti della ulteriore riunione tecnica risolutiva, tenutasi il 20 ottobre, nel corso della quale sono state accolte e concordate alcune modifiche proposte dall'ANCI in relazione in particolare agli artt.3 e 14;

TENUTO CONTO che

- con nota prot. DPC/CG/0079473 del 21 ottobre 2010 il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso alla Segreteria della Conferenza Unificata il provvedimento fino all'allegato 6 compreso, concordato nel richiamato incontro del 20 ottobre e che dalla predetta Segreteria è stato diramato con nota prot. 5022 del 28 ottobre 2010;
- il Ministero dell'economia e finanze ha inviato alla Segreteria della Conferenza Unificata una nota prot.2409 del 26 ottobre 2010, con relativo allegato, inerente il provvedimento in oggetto che dalla richiamata Segreteria è stata diramata con urgenza, con nota prot.5087 del 27 ottobre 2010, per le conseguenti valutazioni;

VISTA infine la nota prot. DPC/CG/0081030 del 27 ottobre 2010 con la quale il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso alla Segreteria della Conferenza Unificata il provvedimento finale fino all'allegato 6 compreso, che dalla predetta Segreteria è stato diramato con nota prot. 5107 del 28 ottobre 2010; l'allegato 7 è rimasto quello dell'invio del 6 ottobre 2010, diramato con nota prot.4649;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale i Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome ed i Rappresentanti dell'UPI e dell'UNCEM hanno espresso il loro avviso favorevole





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

sul provvedimento in argomento nella versione finale del 27 ottobre, fino all'allegato 6 compreso, diramata con nota 5022 e sul relativo all'allegato 7 precedentemente diramato con nota prot.4649, mentre l'ANCI ha espresso il parere favorevole con la richiesta di modificare l'articolo 2 comma 6, sostituendo le parole "1% con le parole 5%" (all.1).

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente ripartizione di risorse recate dal *Fondo* per la prevenzione del *rischio sismico*, predisposto ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77, in attuazione dell'articolo 11 del medesimo D.L. n. 39 del 2009.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE
On.le Raffaele Fitto



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

A ll. 1
Consegnato nella
seduta del
28 ottobre 2010



**CONFERENZA UNIFICATA
28 ottobre 2010**

Punto 15) all'ordine del giorno

**PARERE SULLO SCHEMA DI ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI CONCERNENTE RIPARTIZIONE DI RISORSE RECAE DAL
FONDO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO, PREDISPOSTO AI
SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1, DEL D.L. 28 APRILE 2009, N. 39,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 24
GIUGNO 2009, N. 77, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 11
DEL MEDESIMO D.L. N. 39 DEL 2009**

Emendamento:

All'articolo 2 comma 6 sostituire le parole "1%" con le parole "5%"

Motivazione:

Secondo il trasferimento delle risorse dalle Regioni ai singoli Comuni emerge come la quota minima per l'espletamento delle attività è da quantificare nell'ordine del 5%. Sotto questa soglia si tratterebbe di un contributo simbolico.